

BOZZE DI STAMPA

14 gennaio 2025

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia (1315-A)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 3

3.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Sostegno del patrocinio gratuito delle donne vittime di violenza)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-*quinquies*. Anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, le donne vittime che siano parti di giudizi - civili o penali - nei quali vi siano allegazioni di violenza di genere e/o di violenza domestica. A tal fine è richiesta la presentazione di denuncia o querela per i reati di genere o satellite."»

3.0.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Formazione in materia di contrasto alla violenza contro le donne)

1. Al fine di garantire un'efficace e tempestiva azione volta al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, l'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione degli operatori di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, è svolta con carattere obbligatorio, continuo e permanente.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, l'attività di formazione è inserita nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con particolare riguardo alla prevenzione del rischio di intimidazione e di vittimizzazione secondaria, ed è altresì coordinata e integrata attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 4

4.0.200 (già 4.0.1)

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Per far fronte alle sempre più gravose attività connesse al conseguimento degli obiettivi del PNRR relativamente allo smaltimento dell'arre-

trato nel settore civile e penale, a decorrere dal 1° luglio 2025, il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla legge di conversione del presente decreto.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.241
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	180
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.353

Art. 5

5.200

LOPREIATO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 28 è abrogato;
 - b) all'articolo 32, il comma 4 è abrogato.».
-

Art. 6

6.1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 6

(Assegnazione dei detenuti alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.1.

(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale»;

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

Art. 6-bis

(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

5. Per l'individuazione delle case di comunità da destinare al reinserimento sociale, di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia può avvalersi di strutture residenziali già esistenti, previo accreditamento presso il ministero della giustizia e verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione della pena secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, da individuare nel decreto ministeriale di cui al comma 2.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari ad euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

«Art. 6-ter
(Procedura)

1. I condannati e gli internati sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell'esecuzione della pena, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 8-*quater* e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

Art. 6-*quater*
(Preclusioni)

1. Sono esclusi dall'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;

Art. 6-*quinquies*

(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.

4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.».

6.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo le parole: "al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti." è aggiunto il seguente periodo: "Il commissario straordinario provvede inoltre a individuare: a) la realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato le relazioni affettive in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale; b) gli interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati, come previsto dall'ordinamento penitenziario, e quindi, prevedere l'apertura di Ser.D interni e Articolazioni di tutela della salute mentale in un numero adeguato e proporzionato alla effettiva popolazione carceraria; c) gli interventi diretti a ampliare gli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione formazione, cultura, ricreazione".»

6.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3, lettera a), dopo la parola "interventi" sono inserite le seguenti: "in via prioritaria".».

6.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3 dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: " d-bis) realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato relazioni affettive; d-ter) interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati sulla base delle diverse esigenze trattamentali e di cura dei detenuti; d-quater) ampliamento degli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione, formazione, cultura, ricreazione".».

6.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.8

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.9

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.10

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) sopprimere le seguenti parole: "L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecu-

zione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio."»

6.11

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente: «2) al secondo periodo, dopo le parole "Commissario straordinario" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale territorialmente competenti, nonché con i rappresentanti territorialmente competenti della Conferenza nazionale del volontariato della giustizia,"».

6.12

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «e il secondo periodo è soppresso.».

6.13

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5 sopprimere le seguenti parole: "Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento

giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."».

6.14

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione finale è altresì trasmessa alle Camere entro il medesimo termine.».

6.15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

6.16

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

6.17

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente sopprimere la lettera h).

6.18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «euro 80.000» con le seguenti: « euro 60.000»;*
 - b) *sostituire le parole: «euro 400.00» con le seguenti: «euro 300.00».*
-

6.800

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «società partecipate» inserire le seguenti: «, secondo i rispettivi ordinamenti,».

6.19

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.20

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera g), capoverso «9.», primo periodo, sopprimere le parole: «al doppio».

6.21

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3 sostituire la parola: «2024» con la seguente: «2025»;*

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 22.202.500 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.22

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Sostituire il comma 4 con il seguente: «All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2024.».

6.23

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a euro 8.996.500 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.24

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150» *con le seguenti:* «mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ORDINI DEL GIORNO

G6.200

SISLER

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 178 del 29 novembre 2024, recante misure urgenti in materia di giustizia (AS 1315),

premesso che

il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, ha introdotto la figura del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, con l'obiettivo di affrontare il grave problema del sovraffollamento carcerario attraverso interventi infrastrutturali mirati;

l'articolo 6, del decreto-legge n. 178 del 2024, in corso di esame al Senato per la conversione in legge, rafforza il ruolo del Commissario straordinario, dotandolo di strumenti operativi per identificare e attuare gli interventi necessari, con particolare attenzione alla realizzazione tempestiva di opere infrastrutturali;

tra le nuove disposizioni, si prevede la possibilità per il Commissario di stipulare protocolli a titolo gratuito con stazioni appaltanti qualificate, con società partecipate dallo Stato e di richiedere la vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, garantendo trasparenza ed efficienza nei processi,

la sinergia tra il Commissario straordinario e altre Amministrazioni pubbliche, nell'ambito di accordi di collaborazione, rappresenta un elemento chiave per il successo delle iniziative, senza gravare ulteriormente sul bilancio dello Stato;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di carattere interpretativo ed attuativo per garantire che, per la realizzazione delle incombenze alle quali è preposto, il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria possa procedere promuovendo un'efficace cooperazione interistituzionale attraverso accordi di collaborazione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ovvero attraverso gli analoghi protocolli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) numero 1) del decreto, che non richiedono il perseguimento di un obiettivo di lucro nei partecipanti.

G6.201

GARAVAGLIA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 178 del 29 novembre 2024, recante misure urgenti in materia di giustizia (AS 1315),

premesso che

il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, ha introdotto la figura del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, con l'obiettivo di affrontare il grave problema del sovraffollamento carcerario attraverso interventi infrastrutturali mirati;

l'articolo 6, del decreto-legge n. 178 del 2024, in corso di esame al Senato per la conversione in legge, rafforza il ruolo del Commissario straordinario, dotandolo di strumenti operativi per identificare e attuare gli interventi necessari, con particolare attenzione alla realizzazione tempestiva di opere infrastrutturali;

tra le nuove disposizioni, si prevede la possibilità per il Commissario di stipulare protocolli a titolo gratuito con stazioni appaltanti qualificate, con società partecipate dallo Stato e di richiedere la vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, garantendo trasparenza ed efficienza nei processi;

la sinergia tra il Commissario straordinario e altre Amministrazioni pubbliche, nell'ambito di accordi di collaborazione, rappresenta un elemento chiave per il successo delle iniziative, senza gravare ulteriormente sul bilancio dello Stato;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di carattere interpretativo ed attuativo per garantire che, per la realizzazione delle incombenze alle quali è preposto, il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria possa procedere promuovendo un'efficace cooperazione interistituzionale attraverso accordi di collaborazione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ovvero attraverso gli analoghi protocolli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) numero 1) del decreto, che non richiedono il perseguimento di un obiettivo di lucro nei partecipanti.

EMENDAMENTI

6.0.2

LOPREIATO, BILOTTI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche in materia di processo penale a carico di imputati minorenni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-*bis*, comma 1, le parole: «a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a quattro anni»;

b) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, primo periodo la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;

2. al comma 1, secondo periodo sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5»;

3. al comma 3 le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «della metà» e le parole: «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «di due terzi».

6.0.200 (già 6.0.4)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche in materia di colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente)

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*) In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, senza

il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e i precedenti disciplinari. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

3-ter) I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

3-quater) Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza.".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, della legge 26 luglio 1975 n. 354»;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quanto stabilito dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo articolo».

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

4. Per far fronte alle finalità di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto

del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

6.0.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

2. Al fine di garantire il diritto alle visite affettive di cui al precedente comma in tutti gli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:

a) all'articolo 37:

1) al comma 5, prevedere che per i detenuti con figli minori di quattordici anni i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all'aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell'infanzia e dell'accoglienza dei minori;

2) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;

3) al comma 9, innalzare l'età della prole da dieci a quattordici anni e prevedere che i colloqui si svolgano in locali distinti, adeguatamente allestiti, preferibilmente con un'area verde attrezzata, dotati di spazi all'aperto, con possibilità di consumazione di un pasto;

4) dopo il comma 13, prevedere che ferme restando le modalità previste dall'articolo 18, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per le persone ammesse ai colloqui, sia consentito ai detenuti e agli internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quat-

tordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre ore, in locali appositi o all'aperto, per consumare un pasto o effettuare un'attività all'aperto con i propri figli e familiari;

b) all'articolo 39:

1) al comma 2, prevedere il riferimento alla corrispondenza telefonica quotidiana e sopprimere il riferimento a una volta alla settimana e il secondo periodo;

2) al comma 6, innalzare la durata massima di ciascuna conversazione telefonica a venti minuti;

c) all'articolo 61, comma 2, promuovere progetti interistituzionali e protocolli d'intesa volti alla creazione di «sportelli della famiglia» per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare.»

6.0.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)

1All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ai detenuti e agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'art. 41 bis, co. II O.P., sono consentiti incontri periodici di durata non inferiore alle 6 ore consecutive e non superiori alle 24 ore con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 c. II. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far

temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diverse dal coltivare le relazioni affettive. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a introdurre le modalità attuative per garantire il rispetto del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti e degli internati."»

6.0.10

BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di colloqui telefonici)

1. All'articolo 39 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «sei volte al mese» e le parole: «due al mese» sono sostituite dalle seguenti: «quattro al mese»;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 6 le parole: «di dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «di quindici minuti»

2. I colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n.354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.230 del 2000.»

6.0.11

BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di colloqui telefonici)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-*quinqüies* del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,».

2. All'articolo 2-*quinqüies*, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354» sono inserite le seguenti: «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,».

6.0.13

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, prevedendo le modalità attraverso cui consentire ad ogni detenuto almeno una videochiamata al giorno per la durata massima di trenta minuti.

b) all'articolo 61, comma 2 lettera a) secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39."»

6.0.201 (già 6.0.14)

BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di video-colloqui)

1. Al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, nonché la sicurezza delle strutture attraverso il contenimento del rischio di introduzione dall'esterno di strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi, negli istituti penitenziari che, a seguito dei lavori infrastrutturali promossi dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, sono stati raggiunti dalla fibra ottica e che hanno effettuato gli interventi di implementazione della LAN, deve essere favorita, a cura delle Direzioni, la realizzazione di apposite salette che, attraverso la installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di video-colloqui, con il controllo visivo del Personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi. Negli altri istituti penitenziari in attesa del completamento dei programmati interventi infrastrutturali di cui al periodo precedente, i video-colloqui potranno continuare a essere effettuati con le modalità già sperimentate, utilizzando gli apparecchi telefonici all'uopo messi a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tali forme di comunicazione possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 500.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.24

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1-bis le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"»

6.0.28

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione della situazione straordinaria di sovraffollamento carcerario e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52.

2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 luglio 2026, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.»

6.0.31

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata)

1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare."».

6.0.35

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Liberazione anticipata speciale)

1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° agosto 2024, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° agosto 2024.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare,

relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.»

6.0.40

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, dopo le parole: "persone detenute adulte" sono inserite le seguenti: "che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena,"».

6.0.41

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

1. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al comma 1, dopo le parole: "Il direttore dell'istituto penale per i minorenni" sono inserite le seguenti: ", tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto,"».

6.0.42

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

b) dopo il comma 1-*bis*) sono inseriti i seguenti: «1-*ter*) Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in sei mesi il contingenti di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti per adulti devono, entro l'anno successivo all'assegnazione della prima sede, frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.;

1-*quater*) La formazione sulla tutela dei diritti fondamentali non deve essere in nessun modo compressa e i contenuti didattici dovranno prevedere un *focus* relativo alle situazioni ad elevato livello di criticità attraverso l'acquisizione e l'utilizzo di tecniche di *de-escalation* finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti o aggressivi. I corsi devono, altresì, garantire un adeguato e continuo spazio di riflessione e confronto sulla prevenzione del rischio suicidario approfondendo le procedure da seguire e fornendo informazioni sanitarie psicologiche e trattamentali per le strategie di prevenzione.»»

6.0.202 (già 6.0.46)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giu-

stizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2025.».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50.500.000 per l'anno 2025 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede, mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*.».

6.0.203 (già 6.0.47)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giu-

stizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*.».

6.0.204 (già 6.0.53)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale degli istituti penitenziari di adulti e minori è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 2026 e 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

6.0.205 (già 6.0.54)

LOPREIATO, BILOTTI, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Finanziamento degli ICATT e delle Se.A.T.T.)

1. Al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 96, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e di implementare le reti di presidi sanitari interni agli istituti penitenziari ed esterni adeguati ai bisogni di salute dei detenuti, per rendere concreta e puntuale la capacità complessiva del sistema istituzionale di presa in carico della persona detenuta, soprattutto quando affetta da stati patologici, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 volta alla creazione di "I.C.A.T.T." - Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti - e di "Se.A.T.T." - Sezioni Attenuate per il Trattamento dei Tossicodipendenti -.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasio-

ne fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

6.0.206 (già 6.0.55)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Implementazione istituti di custodia attenuata per detenute madri)

1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 58,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.207 (già 6.0.57)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme in materia di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e` incrementata di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.208 (già 6.0.63)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a progetti volti al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza, ad iniziative educative, culturali e ricreative, dei detenuti, internati e delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 38 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.209 (già 6.0.64)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

6.0.210 (già 6.0.68)

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di centri anti violenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)

1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementata di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,

da destinare alle finalità di cui alla lettera d), comma 2, articolo 5, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n.93.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.211 (già 6.0.69)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.212 (già 6.0.71)

LOPREIATO, BILOTTI, ALOISIO, PIRONDINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.213 (già 6.0.72)

PIRONDINI, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)

1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo Sport e i Giovani, è istituito un fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.79

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 6-bis

(Oggetto)

1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

Art. 6-ter.

(Disposizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici)

1. Al fine di consentire l'identificazione del personale di cui all'articolo 21-bis, ogni operatore è dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico.

2. Il codice di cui al comma 1 è composto da due lettere e tre numeri ed è impresso su un materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 10 metri e in condizioni di scarsa illuminazione.

3. Il codice di cui al comma 1 è riportato sulla parte frontale, sui due lati e sulla parte posteriore del casco di protezione in dotazione a ogni operatore. Il medesimo codice deve essere presente anche sull'uniforme di servizio, sia sul petto che sul dorso, nonché sul corpetto protettivo.

4. È fatto divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

5. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il codice.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 5.

Art. 6-quater

(Disposizioni in materia di microtelecamere)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o milita-

re impiegato nei servizi di cui all'articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «*bodycam*», per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato.

2. Le *bodycam* sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici.

3. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto della iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce.

Art. 6-quinquies

(Sanzioni amministrative in caso di violazioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 21-*bis* e 21-*ter*, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

2. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 21-*bis* e 21-*ter*, la struttura periferica dell'autorità in cui è incardinato l'operatore è sottoposta a immediata ispezione da parte del Ministero competente, al fine di verificare il grado di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e l'uso che viene fatto delle dotazioni previste dalla medesima legge. I risultati dell'ispezione sono trasmessi immediatamente alla Commissione giustizia di Camera e Senato.

Art. 6-sexies

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.80

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di identificazione delle forze dell'ordine)

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.

2. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.

4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore.

5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.

6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5.»

6.0.81

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a quattro anni».».

6.0.82

LOPREIATO, BILOTTI, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche al codice della strada in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Chiunque guida» sono inserite le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «Se il conducente» sono inserite le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti».»

6.0.83

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa)

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo le parole: «all'articolo 59, comma 9» sono inserite le seguenti: «o al possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati di cui agli articoli 4, 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 44, rilasciato da un'Associazione Professionale di categoria iscritta al Ministero delle imprese e del made in *Italy* da almeno cinque anni e che da almeno due anni abbia attivo un protocollo di intesa a valenza riparativa sottoscritto con i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna».»

Art. 7

7.1

BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 275-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa»;

2) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, su richiesta della persona offesa o del suo difensore, previa verifica della fattibilità tecnica, dispone la possibilità di informare tempestivamente la persona offesa, attraverso strumenti idonei, della posizione o degli spostamenti dell'indagato o imputato, al fine di tutelarne la sicurezza e l'incolumità personale».»

7.2

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "fattibilità tecnica" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa quella operativa";

b) dopo le parole: "In caso di manomissione" sono inserite le seguenti: "ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento"».

7.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, sostituire il capoverso «Art. 97-ter» con il seguente:

«Art. 97-ter - (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice).

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite:

a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 282 -bis e 282 -ter del codice, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

c) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, in particolare quando previsto dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che vigilanza.

2. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del codice; successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, attestandola con rapporto, e applica il dispositivo.

3. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica con rapporto immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

4. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice la polizia giudiziaria procede, con le modalità di cui al decreto del comma 1, alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.»

7.6

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Al comma 2, capoverso «Art. 97-ter» sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: «1. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice, la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del codice. Successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici e applica il dispositivo. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.*

2. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice, la polizia giudiziaria procede alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice

che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.».

7.200 (già 7.10)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art.97-ter», dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. L'accertamento di cui al comma 1, è affidato prioritariamente alla Polizia Penitenziaria.»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis. Al fine di adeguare l'organico alle accresciute competenze in materia di accertamenti della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° febbraio 2025, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter pari a euro 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

7.11

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari oppor-

tunità, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono stabilite:

1) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

2) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

3) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

4) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che vigilanza.

2-ter. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.».

7.201 (già 7.12)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis. Anche al fine di adeguare l'organico alle accresciute competenze in materia di accertamenti della fattibilità operativa di cui agli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° febbraio 2025, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali,

così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.

2-ter. Alle assunzioni di cui al comma *2-bis*, pari a 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

ORDINE DEL GIORNO

G7.200

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, A.S. 1315-A;

premesso che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2024, ha sottolineato come il braccialetto elettronico sia un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere, e che la distanza minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, ovvero quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso. Secondo il giudice delle leggi, infatti, «Ad un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue»;

negli ultimi mesi si sono rilevate plurime criticità relative ai braccialetti antistalking che assumono rilievo per il loro preoccupante incremento;

a quanto detto si aggiunga come il numero di 1.200 apparecchi mensili sia insufficiente e i tempi di attesa, anche di 30 giorni, incompatibili con l'importanza dell'applicazione tempestiva per il rischio per la parte offesa in quanto la misura del divieto di avvicinamento è operativa immediatamente ma manca il controllo;

impegna il Governo:

ad introdurre una puntuale ed aggiornata disciplina che tenga conto delle criticità emerse, prevedendo:

a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

c) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che le istruzioni operative per gli interventi di competenza della polizia giudiziaria delegata per la vigilanza;

e) che nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegua immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del medesimo codice. Successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, verifichi la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi;

f) che nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale la polizia giudiziaria proceda alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi;

g) la presentazione semestrale al Parlamento da parte del Ministro dell'interno di una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.

EMENDAMENTI

7.0.1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. All'articolo 66, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Nelle ipotesi di cui al comma 1, limitatamente ai casi di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della pena sostitutiva e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione resta valido fino all'udienza in camera di consiglio di cui al terzo comma.».

7.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istruzioni sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Interno pubblica con proprio provvedimento le istruzioni operative centrali sulle modalità di installazione e di verifica della fattibilità tecnica degli strumenti elettronici previsti dagli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159; sulle modalità di gestione degli allarmi; sulle modalità di segnalazione degli allarmi generati e dell'eventuale sopravvenuta non fattibilità tecnica; sulle modalità di gestione dei malfunzionamenti tecnici; sulle istruzioni da impartire da personale con competenza specifica in materia di violenza ai danni delle donne e domestica, all'indagato, all'imputato e persona offesa su come gestire e mantenere gli apparati.»

7.0.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)

1. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.»

7.0.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incremento della disponibilità degli strumenti elettronici previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)

1. Al fine di ovviare alle carenze di disponibilità degli strumenti elettronici previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro per il 2026.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.200 (già 7.0.5)

MAIORINO, LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni relative all'Osservatorio sul Fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica)

1. All'Osservatorio sul Fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito con Decreto Ministeriale del 12 aprile 2022, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

a) raccolta dei dati in merito all'esito dei procedimenti giudiziari per i delitti indicati all'articolo 1 della legge 19 luglio 2019, n.69, catalogando i vari provvedimenti conclusivi delle diverse fasi e gradi del procedimento;

b) promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle donne vittime dei su indicati delitti, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

c) monitoraggio dell'evoluzione degli esiti dei giudizi, anche in relazione alle evidenze sociali del fenomeno della violenza di genere, al fine di offrire uno strumento di analisi e di supporto al Parlamento per la predisposizione di eventuali proposte legislative.

2. Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle ulteriori funzioni attribuite all'Osservatorio di cui al comma 189-*bis* è autorizzata la spesa nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.10

SCALFAROTTO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il comma 3 è abrogato.»

7.0.201 (già 7.0.6)

MAIORINO, LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)

1. Ai fini di dare concreta attuazione all'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, e` autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 8

8.1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «ai procedimenti di esdebitazione», inserire le seguenti: «, ai piani attestati di risanamento, alle procedure di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa, alle procedure di amministrazione straordinaria».

8.0.800/200

MUSOLINO

Ritirato

All'emendamento 8.0.800, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa concessione di un termine di 60 giorni per il deposito di memorie integrative del medesimo ricorso».

8.0.800

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di decisione accelerata dei ricorsi per cassazione inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati)

1. In deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, l'articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3, comma 4, lettera n), del predetto decreto legislativo, si applica anche ai procedimenti introdotti prima del 28 febbraio 2023.

2. Le richieste di decisione depositate ai sensi del secondo comma dell'articolo 380-bis del codice di procedura civile, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2024 e quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono esa-

minate anche in mancanza della nuova procura speciale prevista dal secondo comma dell'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'articolo 3, comma 28, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, vigente fino al 25 novembre 2024.»

Art. 9

9.0.200 (già 9.0.2)

MAIORINO, LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Disposizioni in materia di congedo per le lavoratrici dipendenti e autonome vittime di violenza di genere)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

b) al comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

2. All'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massino di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.201 (già 9.0.3)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

1. All'articolo 3, della Legge 22 giugno 2000 n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «settecento euro» sono sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta euro»;

b) al comma 2 le parole: «trecentocinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
